



anno I, n.1, 2011

Saggi

La videosorveglianza

Regime giuridico e profili applicativi

di Andrea Frosini

SOMMARIO: 1. Premessa: la necessaria ricerca di una definizione giuridicamente rilevante – 2. L'applicazione dei principi e delle regole generali sul trattamento dei dati personali – 2.1. Il principio di liceità – 2.2. Il principio di necessità – 2.3. Il principio di proporzionalità – 2.4. Il principio di finalità – 2.5. L'obbligo di informativa – 2.6. La tutela dei diritti degli interessati – 3. Considerazioni conclusive.



1. Premessa: la necessaria ricerca di una definizione giuridicamente rilevante

Ormai da tempo si registra come l'utilizzo di telecamere, in ambito pubblico e privato, costituisca un fenomeno in costante crescita e di forte impatto sociale¹. Tale circostanza, si è osservato in dottrina, «ha suscitato un acceso dibattito tanto a livello comunitario quanto nell'ambito dei singoli Stati membri al fine di identificare presupposti e restrizioni applicabili all'installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate»². Nonostante ciò,

¹ Sul punto si veda C. FONIO, *La videosorveglianza. Uno sguardo senza volto*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

² Cfr. V. GAGLIARDI, *Art. 134*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, Cedam, Padova, II, 2007, p. 1617.

In proposito, si segnalano i recenti risultati riportati nella relazione finale al progetto «Cittadini, città e videosorveglianza», sulla cui base è stata



nel nostro ordinamento, la nozione di videosorveglianza pare ancora un concetto giuridico sfuggente dal momento che non è possibile identificare, in modo univoco, quali attività siano ad esso riconducibili; né esiste una specifica legislazione in materia, nella quale rintracciare una definizione esplicita. Quest'ultima, dunque, deve essere ricostruita in via interpretativa sistematica, posto che un quadro normativo di riferimento può comunque essere individuato nelle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. La rilevazione di informazioni (come ad esempio le immagini) che consentano di identificare direttamente o indirettamente un soggetto mediante impianti audiovisivi costituisce, infatti, un trattamento di dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 recante il c.d. Codice della *privacy*³. È proprio nel testo di questo decreto che si rinviene una prima indicazione per definire la nozione in esame. L'art. 134, infatti, prevede che l'Autorità Garante⁴ promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia e buona condotta per il «trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini». Tale locuzione «appare riferibile alla videosorveglianza, in quanto il relativo Capo del Codice (Capo III del Titolo X della Parte II) è intitolato "Videosorveglianza" e l'art. 134 è l'unico articolo che ricade in tale Capo»⁵.

Anche nei provvedimenti generali, emanati in materia dal Garante, si riscontrano indicazioni utili in termini definitivi: in particolare, il provvedimento del 2010 sembra riferirsi alla videosorveglianza considerata come la «raccolta, la

elaborata una Carta per l'utilizzo democratico della videosorveglianza. Il progetto è stato promosso nel 2009 dal Forum europeo per la Sicurezza Urbana (a cui aderisce anche l'Italia) e realizzato con il sostegno dalla Commissione europea. La relazione finale e la Carta, pubblicati nel 2010, sono consultabili sul sito *web*: <http://cctvcharter.eu>.

³ Cfr. art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, meglio conosciuto con la denominazione di Codice della *privacy* e di seguito indicato, per brevità, anche come «Codice» o «Cod. priv.».

⁴ Si fa riferimento al Garante per la protezione dei dati personali, d'ora in avanti indicato per brevità come «Garante» o «Autorità».

⁵ Cfr. V. Gagliardi, op. cit., p. 1618.





registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini»⁶; nel precedente provvedimento del 2004, invece, è possibile rintracciare una formula più ampia laddove, nella premessa, l'attività in questione veniva intesa come l'utilizzo di «apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati»⁷.

Le suddette formulazioni, tuttavia, suscitano perplessità - che per motivi di brevità non verranno menzionate in questa sede⁸ - ma soprattutto denotano l'assenza di una definizione univoca della nozione in esame. Tale mancanza non è priva di implicazioni posto che, se esistono regole vigenti in materia, è necessario, ad esempio, poter individuare con certezza quali attività e strumenti tecnologici rientrino nell'ambito della loro applicazione.

Pare quindi indispensabile determinare inequivocabilmente cosa si intenda per videosorveglianza.

Una possibile definizione potrebbe essere elaborata tenendo conto degli elementi contenuti nelle locuzioni sopra riportate. Si potrebbe così intendere per videosorveglianza, l'attività di controllo a distanza, svolta in modo non occasionale, effettuata

⁶ Cfr. punto 2, primo capoverso, provv. gen. 8 aprile 2010, di seguito indicato anche come «provv. gen. in materia di videosorveglianza», consultabile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680. In particolare, il riferimento alla nozione in esame può desumersi dal contesto in cui è collocata la locuzione in questione. Nel primo capoverso del punto 2 (peraltro intitolato "Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali") si precisa, infatti, che la videosorveglianza si configura come un trattamento di dati personali in quanto, appunto, ha ad oggetto la raccolta, la registrazione e, in generale, l'utilizzo di informazioni di tale natura quali le immagini.

⁷ Cfr. premessa, provv. gen. 29 aprile 2004, consultabile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1003482.

⁸ Sul punto si rinvia ai seguenti saggi: A. PIERUCCI, *Videosorveglianza e biometria*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, II, 1642 ss.; A. FROSINI, *Il Garante per la protezione dei dati personali tra informazione e comunicazione pubblica*, in M. MANETTI, R. BORRELLO (a cura di), *Il Garante per la protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile*, Angelo Pontecorboli, Firenze, 2009, p. 92 ss.



mediante strumenti di registrazione e/o rilevazione di immagini, eventualmente associate ad altri dati quali ad esempio i suoni, relative a persone identificabili⁹.

2. L'applicazione dei principi e delle regole generali sul trattamento dei dati personali

La configurazione della videosorveglianza come attività che comporta il trattamento di dati personali implica che chiunque si appresti a installare impianti audiovisivi debba, innanzitutto, osservare i principi e le regole generali stabiliti dal Codice della *privacy* e ribaditi nel citato provvedimento generale del 2010, che attualmente costituisce il principale punto di riferimento normativo in materia¹⁰.

Si tratta, in particolare, dei principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità del trattamento; dell'obbligo di rendere un'informativa agli interessati, nonché di garantire a questi ultimi l'esercizio dei diritti previsti *ex art. 7 Cod. priv.*, a cui si aggiunge una serie di adempimenti, a carattere sia generale sia settoriale, che vengono compiutamente specificati

⁹ Tale definizione pare conforme anche alla nozione ricavabile dal parere n. 4/2004, adottato in sede europea dal Gruppo di lavoro istituito *ex art. 29 Dir. 95/46/CE*, nel quale si fa riferimento alla videosorveglianza intesa come attività «mirante al controllo a distanza di eventi, situazioni e avvenimenti» mediante «acquisizione di immagini, eventualmente in associazione con dati sonori e/o biometrici, ad esempio le impronte digitali». Cfr. Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali, parere 11 febbraio 2004, n. 4 sul trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza, punto 1, dodicesimo e quattordicesimo capoverso. Il testo del parere, tradotto in italiano, è consultabile sul sito www.privacy.it.

¹⁰ Il Codice della *privacy*, infatti, pur stabilendo principi e regole per il trattamento dei dati personali, non contiene specifiche disposizioni espressamente rivolte a regolamentare il trattamento svolto mediante videosorveglianza. Quest'ultimo è stato invece puntualmente disciplinato dal Garante nel menzionato provvedimento generale, il quale costituisce l'ultimo intervento normativo in materia, da parte dell'Autorità, dopo quelli del 2000 e del 2004 (cfr. rispettivamente provv. gen. 29 novembre 2000 e provv. gen. 29 aprile 2004, cit.).



nel suddetto provvedimento generale al quale si fa rinvio per la loro consultazione¹¹.

2.1 Il principio di liceità

Il principio di liceità, riconosciuto all'art. 11, comma 1, lett. a), Cod. priv. stabilisce che il trattamento di dati personali deve essere conforme alla legge, ovvero a qualsiasi norma di volta in volta applicabile¹². In relazione al trattamento svolto mediante sistemi di videosorveglianza, ciò significa innanzitutto che ogni operazione compiuta su immagini raccolte attraverso apparecchiature di ripresa è lecita solo se fondata su uno dei presupposti previsti dal Codice della *privacy* per gli organi pubblici, da un lato, e per i soggetti privati e gli enti pubblici economici, dall'altro¹³. Nel primo caso il fondamento generale che legittima l'attività di videosorveglianza è quello sancito dall'art. 18, comma 2, Cod. priv. in base al quale qualunque «trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali». Nel secondo caso si deve operare la seguente distinzione. Qualora il sistema di video-controllo sia utilizzato da persone fisiche per fini esclusivamente personali ovvero di sicurezza individuale¹⁴, il relativo trattamento di dati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, Cod. priv., non è soggetto alle disposizioni

¹¹ Si tratta, in particolare, degli adempimenti disciplinati ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5 e 6 del provvedimento in questione.

¹² Per un approfondimento sul punto si vedano S. FADDA, *Art. 11*, in G. CASSANO, S. FADDA (a cura di), *Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy. D. Lgs. 30 giugno 2003*, n. 196, Ipsoa, Milano, 2004, p. 86 ss.; R. e R. IMPERIALI, *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005, p. 137.

¹³ Tale principio è richiamato al punto 2, quinto capoverso, lett. a), provv. in materia di videosorveglianza.

¹⁴ Si pensi, ad esempio, al controllo dell'accesso alla propria abitazione.



del Codice, a meno che le immagini raccolte siano destinate a una comunicazione¹⁵ sistematica o alla diffusione¹⁶. Devono comunque essere adottate le opportune cautele a tutela dei terzi ai sensi degli artt. 15¹⁷ e 31¹⁸ Cod. priv., in tema di responsabilità e di sicurezza, nonché dell'art. 615 *bis*¹⁹ del Codice penale, in relazione al reato di interferenze illecite nella vita privata. Qualora, invece, il sistema di video-controllo sia utilizzato da persone giuridiche, il trattamento di dati personali effettuato attraverso di esso deve essere fondato su uno dei presupposti di cui agli artt. 23 e 24 Cod. priv.²⁰

¹⁵ Per comunicazione si intende «il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione». Cfr. art. 4, comma 1, lett. l), Cod. priv.

¹⁶ Per diffusione si intende «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione». Cfr. art. 4, comma 1, lett. m), Cod. priv.

¹⁷ Ai sensi del quale chiunque «cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile».

¹⁸ Ai sensi del quale i dati personali «oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta».

¹⁹ Ai sensi del quale chiunque «mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo».

²⁰ Che rispettivamente disciplinano l'obbligo di recepire il consenso dell'interessato e i casi di esenzione da tale obbligo. In proposito, si evidenzia che ai sensi dell' art. 18, comma 4, Cod. priv., gli enti pubblici sono esentati dal suddetto obbligo qualora il trattamento dei dati personali, da essi operato, sia effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Per quanto riguarda invece i privati e gli enti pubblici economici,



2.2 Il principio di necessità

Il principio di necessità, enunciato all'art. 3 Cod. priv., comporta l'obbligo di configurare i sistemi informativi e i programmi informatici in modo tale da ridurre al minimo (ovvero ai soli casi di reale necessità) l'utilizzo di dati personali²¹. Ciò significa che tutti i sistemi di videosorveglianza e i relativi programmi informatici di gestione devono essere «conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi»²².

Il principio in esame si sviluppa sia nella direzione della necessità del trattamento sia in quella della essenzialità dei dati personali²³. In altre parole, il trattamento non solo deve essere considerato necessario per il perseguimento di finalità lecite e dichiarate, ma deve contemporaneamente riguardare soltanto i dati (in questo caso le immagini) considerati indispensabili a raggiungere tali finalità. Per fare un esempio, laddove il sistema di videosorveglianza fosse necessario a



per i quali la richiesta del consenso sarebbe obbligatoria ai sensi del citato art. 23 Cod. priv., il Garante ha stabilito che la rilevazione delle immagini, mediante sistemi di videosorveglianza, possa avvenire senza il consenso dei soggetti ripresi qualora sia effettuata con l'obiettivo di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova, o allo scopo di tutelare persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, oppure ai fini della prevenzione di incendi o della sicurezza del lavoro (cfr. punto 6.2.2, primo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza).

²¹ Per un approfondimento sul principio di necessità si vedano A. PIERUCCI, *op. cit.*, 1647 ss.; R. D'ORAZIO, *Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il Codice del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 19 ss.

²² Cfr. punto 2, quinto capoverso, lett. b), provv. in materia di videosorveglianza.

²³ Sul punto si veda R. e R. IMPERIALI, *op. cit.*, p. 63.



effettuare un monitoraggio per il quale non sia indispensabile l'identificazione delle persone (come nel caso del controllo relativo al flusso del traffico di autoveicoli), il programma informatico deve essere configurato in modo da consentire «solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone»²⁴.

2.3 Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità, riconosciuto all'art. 11, comma 1, lett. *d*), Cod. priv. stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere «pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati».

Il requisito della pertinenza comporta che i dati trattati debbano essere rilevanti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti²⁵. In tal senso, il concetto di pertinenza «contiene un duplice significato di essenzialità e di funzionalità (o strumentalità) dell'informazione. Entrambe queste componenti devono sussistere»²⁶.

Il requisito della completezza, invece, comporta che i dati trattati debbano possedere tutti gli elementi necessari e opportuni per attuare le finalità per le quali sono stati raccolti. Il limite concreto alla completezza è dunque rappresentato dalle finalità del trattamento (oltre che dal diritto dell'interessato all'integrazione dei propri dati, riconosciuto dall'art. 7, comma 3, lett. *a*), Cod. priv.). Come è stato sottolineato in dottrina, il requisito della completezza è estremamente importante dal momento che lo stesso «garantisce dalla tendenziosità

²⁴ Cfr. punto 2, quinto capoverso, lett. *b*), provv. in materia di videosorveglianza.

²⁵ Il titolare dovrà dunque verificare se i dati personali che intende sottoporre a trattamento sono necessari o meno per il perseguimento delle finalità che si è posto.

²⁶ Cfr. R. e R. IMPERIALI, *op. cit.*, 139.



dell'informazione incompleta, che può portare a danni paragonabili a quelli determinati dalla notizia inesatta»²⁷.

In base al requisito della non eccedenza, inoltre, i dati raccolti non devono essere estranei alle finalità che si intende perseguire, ossia non devono essere quantitativamente superiori rispetto alle effettive necessità.

Per fare un esempio di come questi tre requisiti si applichino all'attività di videosorveglianza, si potrebbe immaginare il caso in cui si volessero posizionare telecamere in un'area adibita a parcheggio, per fini di tutela dei beni rispetto a possibili furti, danneggiamenti o atti di vandalismo. In tale ipotesi le telecamere dovranno essere predisposte in modo da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere (pertinenza) e ai beni da tutelare (completezza), evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (non eccedenza).

La verifica del rispetto del principio di proporzionalità, da parte del titolare del trattamento, deve avvenire sia nella fase preliminare all'installazione degli impianti di videosorveglianza, ossia «nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom)», sia successivamente a tale installazione ossia «nella varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite»²⁸.



2.4 Il principio di finalità

Il principio di finalità, riconosciuto all'art. 11, comma 1, lett. b), Cod. priv. stabilisce che i dati personali devono essere

²⁷ Cfr. R. e R. IMPERIALI, *op. cit.*, p. 141.

²⁸ Cfr. punto 2, quinto capoverso, lett. c), provv. in materia di videosorveglianza.



trattati per scopi determinati (ossia specifici), espliciti (ossia manifesti) e legittimi (ossia conformi alla legge)²⁹.

Il requisito della legittimità comporta che il titolare del trattamento possa perseguire soltanto finalità di sua pertinenza. Ciò significa che qualora il titolare sia un soggetto privato potrà installare telecamere, ad esempio, per la protezione della proprietà o come misura volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o, ancora, per l'acquisizione di prove con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti, purché «ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati»³⁰. Al contrario, non potrà adottare impianti audiovisivi, ad esempio, per finalità di prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Qualora, invece, il titolare sia un soggetto pubblico, lo stesso potrà installare telecamere «soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali»³¹.

Il requisito che richiede il carattere esplicito degli scopi legittimamente perseguiti comporta che il titolare (a prescindere dalla sua natura di soggetto privato o pubblico) dovrà correttamente riportare nell'informativa per gli interessati³², ovvero rendere trasparenti e, dunque, direttamente conoscibili le finalità del trattamento attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico³³.

²⁹ Per un approfondimento in proposito si vedano, R. e R. IMPERIALI, *op. cit.*, p. 137 ss.; E. NAVARRETTA, *Art. 11*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, (a cura di), *op. cit.*, I, p. 266 ss.

³⁰ Cfr. punto 2, terzo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

³¹ Cfr. punto 5, primo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

³² Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 2.5.

³³ A tal fine il titolare del trattamento potrà avvalersi dei modelli di informativa predisposti dal Garante e riportati negli allegati nn. 1 e 2 al provv. in materia di videosorveglianza. Per un approfondimento si rinvia al successivo paragrafo 2.5.



Gli scopi indicati nell'informativa, in base al requisito della determinatezza, dovranno infine essere ben specificati ossia esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. La mancata indicazione delle finalità è infatti punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 Cod. priv.³⁴

2.5 L'obbligo di informativa

Il titolare del trattamento ha l'obbligo di informare gli interessati sia del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, sia dell'eventuale registrazione delle immagini rilevate³⁵. A tal fine, è possibile avvalersi del modello semplificato di informativa "minima", elaborato dal Garante ai sensi dell'art. 13, comma 3, Cod. priv.³⁶ e inserito nel provvedimento generale del 2010 come allegato n. 1.

Il modello «è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli»³⁷. In ogni caso il supporto con l'informativa:

«deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

³⁴ Cfr. punto 3.1, penultimo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

³⁵ Ciò deve avvenire anche «nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive)». Cfr. punto 3.1, primo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

³⁶ È importante sottolineare che il modello semplificato può essere utilizzato sia nel caso in cui la videosorveglianza si svolga in aree esterne sia nel caso in cui si svolga in aree interne. La vecchia disciplina, invece, distingueva le due ipotesi prevedendo per ciascuna, l'utilizzo di un diverso modello di informativa (cfr. punto 3.1 provv. gen. 29 aprile 2004, cit.).

³⁷ Cfr. punto 3.1, terzo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.





deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate»³⁸.

È importante sottolineare che nonostante la possibilità di rendere l'informativa in forma semplificata, è auspicabile che la stessa «poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito)»³⁹. Ciò in considerazione anche del fatto che, qualora l'interessato lo richieda, il titolare è sempre tenuto a fornire, anche oralmente ed eventualmente per il tramite di un incaricato, «un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice»⁴⁰.

Il Garante, nel provvedimento del 2010, ha voluto soffermarsi con grande attenzione su alcuni profili inerenti l'obbligo di informativa, i quali non erano trattati nel precedente provvedimento generale del 2004.

Il primo aspetto è quello che riguarda l'inapplicabilità dell'obbligo di fornire l'informativa preventiva alle attività di videosorveglianza svolte da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 53 Cod. priv.⁴¹ ovvero:

³⁸ Cfr. punto 3.1, quarto capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

³⁹ Cfr. punto 3.1, quinto capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴⁰ Cfr. punto 3.1, sesto capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴¹ Cfr. punto 3.1.1 provv. in materia di videosorveglianza. È tuttavia importante evidenziare come il Garante ritenga fortemente auspicabile «che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi



per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Al di fuori dei suddetti casi, ossia per tutti i trattamenti non riconducibili a quelli espressamente previsti dal citato art. 53 (come ad es. l'utilizzo di sistemi di rilevazione di immagini per la contestazione delle violazioni del codice della strada), deve sempre essere obbligatoriamente fornita un'ideale informativa⁴².

Il secondo aspetto riguarda, invece, il trattamento di dati personali effettuato da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le forze di polizia. In proposito, il Garante precisa che tali trattamenti «esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice. Pertanto, l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati»⁴³. A tal fine è possibile utilizzare l'apposito modello semplificato di informativa "minima" inserito nel citato provvedimento del 2010 come allegato n. 2.

2.6 La tutela dei diritti degli interessati

Un ulteriore adempimento che grava su tutti i titolari (pubblici e privati) del trattamento dati svolto mediante sistemi di videosorveglianza è quello di assicurare agli interessati, identificabili mediante le immagini raccolte, l'effettivo esercizio dei diritti garantiti *ex art. 7 Cod. priv.* In proposito, il Garante evidenzia come non sia in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati registrati, in considerazione della loro natura intrinseca ossia «in quanto

nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati». Cfr. punto 3.1.2, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴² Cfr. punto 3.1.2, quinto capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴³ Cfr. punto 3.1.3, primo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.



si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo»⁴⁴. Al contrario, gli interessati hanno sempre il diritto «di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento»⁴⁵, nonché quello di ottenere «il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice»⁴⁶.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può presentare una richiesta rivolta senza formalità (ad esempio mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica) o al titolare o al responsabile che debbono fornire idoneo riscontro senza ritardo⁴⁷.

Per quanto attiene invece la risposta all'istanza formulata dall'interessato, il titolare del trattamento (o il responsabile) deve operare come segue.

a) Verificare l'identità del richiedente secondo le modalità descritte nell'art. 9, comma 4, Cod. priv. Nel caso specifico, può essere opportuno far esibire un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato, dal momento che la risposta a una richiesta di accesso ai dati conservati «deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice)»⁴⁸.

b) Fornire un riscontro all'istanza entro quindici giorni dal suo ricevimento⁴⁹ oppure entro trenta giorni, previa comunicazione all'interessato delle motivazioni del ritardo,

⁴⁴ Cfr. punto 3.5, ultimo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴⁵ Cfr. punto 3.5, primo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴⁶ Cfr. punto 3.5, ultimo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴⁷ Cfr. art. 8, comma 1, Cod. priv. Si segnala che il Garante ha predisposto un modulo per l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1089924.

⁴⁸ Cfr. punto 3.5, secondo capoverso, provv. in materia di videosorveglianza.

⁴⁹ Cfr. art. 146, comma 2, Cod. priv.



laddove le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità, oppure ricorra un altro giustificato motivo⁵⁰. Nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini, l'interessato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria o al Garante ai sensi degli artt. 145 e ss. Cod. priv.

c) Rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 10 Cod. priv., in base al quale il titolare dovrà, ad esempio, adottare idonee misure rivolte a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico; a seconda della richiesta, dovrà estrarre i dati, tramite il responsabile o gli incaricati autorizzati, e comunicarli all'interessato oralmente, ovvero offrirli in visione mediante strumenti elettronici o, ancora, trasporli su supporto cartaceo o informatico o trasmetterli (se possibile, con riferimento alle immagini raccolte) per via telematica.

Qualora a seguito della suddetta richiesta non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 del citato art. 10 Cod. priv., il titolare può richiedere a quest'ultimo un contributo spese che non dovrà comunque eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

3. Considerazioni conclusive

Per completare il quadro sin qui delineato, è doveroso evidenziare come a fianco delle disposizioni relative al profilo del trattamento di dati personali, ve ne siano altre che possono interessare l'installazione di apparecchiature di video-controllo. Si fa riferimento, in particolare, alle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta una tutela analoga; alle norme del codice penale che vietano le

⁵⁰ Cfr. art. 146, comma 3, Cod. priv.



intercettazioni di comunicazioni e conversazioni; alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quelle contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 recante lo Statuto dei lavoratori; a speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare⁵¹ o che sono relative alla sicurezza di stadi, impianti sportivi, musei, biblioteche statali e archivi di Stato⁵² oppure che interessano impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali⁵³.

Alla luce di quanto sopra, pare potersi concludere che se da una parte, in assenza di una disciplina organica a livello legislativo, la materia in esame ha trovato una sua collocazione nell'ambito delle normative sulla protezione dei dati personali, dall'altra, il fenomeno in questione non può essere circoscritto esclusivamente entro tali limiti. In altre parole, l'installazione di apparecchiature audiovisive deve essere conforme anche alle prescrizioni contenute nelle ulteriori norme che regolano aspetti specifici della videosorveglianza in relazione al tipo di utilizzo e ai vari settori in cui la stessa viene impiegata.

⁵¹ Cfr. d. l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

⁵² Cfr. d. l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modifiche dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

⁵³ Cfr. d. lgs. 4 febbraio 2000, n. 45.